



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Potenza, sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:

- dr. Ettore Luigi Nesti, Presidente
- dr. Cataldo Carmine Collazzo, Consigliere est.
- dr. Michele Videtta, Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio in grado d'appello (protezione internazionale) iscritto al n. 438/2015 Ruolo Generale e vertente tra:

MINISTERO DELL'INTERNO

in persona del Ministro in carica

**COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI CROTONE**

in persona del legale rappresentante pro tempore

*rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, presso i
cui uffici in Potenza al Corso XVIII Agosto n. 46 ope legis domiciliario*

APPELLANTE

CONTRO

*rappresentato e difeso dall'avv. Angela Maria Bitonti ed elettivamente domiciliato in
Matera alla via Lucana n. 23 presso lo studio del medesimo*

APPELLATO

Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso presentato il 15.4.2015, _____, dichiaratosi cittadino del Mali, impugnava il provvedimento della Commissione Territoriale per il



Riconoscimento dello *status* di rifugiato politico di Crotone del 19.2.2014, con cui era stata rigettata la sua richiesta di riconoscimento della protezione internazionale e con il quale, invece, erano stati riconosciuti i presupposti per la concessione della protezione umanitaria.

Il ricorrente denunciava la nullità dell'atto impugnato per mancata traduzione in una lingua conosciuta dal ricorrente; la nullità dello stesso atto per insufficiente motivazione; nel merito, allegava il grave pericolo di vita in caso di ritorno in MALI.

Chiedeva quindi l'accoglimento del ricorso e per l'effetto il riconoscimento della protezione internazionale ovvero di quella sussidiaria.

Si costituiva il Ministero degli Interni chiedendo il rigetto del ricorso e deducendo nel merito che il ricorrente non avesse assolto al proprio onere probatorio; contestando la sussistenza dei requisiti probatori minimi per la concessione della protezione richiesta; allegando, quanto alla protezione sussidiaria, che il richiedente non potesse più richiederla ove, in sede di Commissione, non abbia *fatto cenno alla situazione di violenza indiscriminata, tale da porlo in pericolo*. Il Ministero deduceva infine, quanto alla situazione politica del Mali, che essa non presentasse più aspetti di allarmante pericolosità che invece persistono nel Nord del paese.

2. Il Tribunale ha accolto il ricorso, riconoscendo al Bamarou la protezione internazionale sussidiaria.

Per ciò che in questa sede interessa, il Tribunale ha rilevato (quanto al diniego di riconoscimento dello status di rifugiato) che il ricorrente non *abbia fornito elementi gravi, precisi e concordanti relativi alle proprie vicende personali, sulla base dei quali il giudice può, con l'aiuto di informazioni sulla situazione generale del Paese, fondare argomentazioni presuntive quanto alla pregressa sussistenza degli atti di persecuzione o di gravi danni alla persona e di pericolo concreto, effettivo ed attuale, di ulteriore perpetrazione degli stessi in caso di rimpatrio*.

Il Tribunale ha riconosciuto la protezione sussidiaria, tuttavia, considerando la *delicata fase di stabilizzazione post – conflitto* attraversata in MALI, evinta dall'ultimo rapporto di Amnesty International (2014-2015) e dalle notizie pubblicate sul sito viaggiesicuri.it.

Il Tribunale ha infine compensato integralmente le spese di lite fra le parti.



3. Avverso detta ordinanza ha proposto tempestivo appello il Ministero degli Interni, per i seguenti motivi:

3.1 *erronea ricostruzione dei fatti*

L'appellante lamenta che il Tribunale, in punto di fatto, abbia considerato documentazione che contrasterebbe con le *notizie fornite dalle fonti internazionali più accreditate e dagli organi centrali del Ministero dell'Interno*.

Cita, al proposito, un documento dell'UNHCR (Posizione sui rimpatri in Mali nel gennaio 2014) che rappresenterebbe un *significativo mutamento rispetto agli orientamenti espressi nella precedente Posizione del 2012*, e la circolare n. 346 del 29 gennaio 2014 della Commissione Nazionale per il diritto d'asilo, in cui si afferma che *può considerarsi normalizzata la situazione del Sud del Mali, comprensiva delle province di Keyes, Sikasso, Segou, Mopti, Kouliboro e la capitale Bamako*.

L'appellante inoltre lamenta l'improprio riferimento alle notizie reperite sul sito viaggiasesicuri.it;

3.2 *violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 14 del D. Lgs. N. 251/2007*

Sostiene l'appellante che il Tribunale abbia riconosciuto *la protezione sussidiaria sul solo presupposto dell'asserita situazione di violenza ed insicurezza generalizzata del Paese di provenienza, senza richiamare alcun elemento della storia del richiedente e senza operare alcuna valutazione positiva della genuinità e credibilità delle dichiarazioni rese dallo stesso*.

Tale impostazione è, nella prospettazione dell'appellante, in contrasto con gli artt. 2 e 14 del D. Lgs. n. 251/2007, giacché entrambe le norme *richiedono un elemento personale, riferibile alla storia e alle condizioni del singolo richiedente, un quid pluris rispetto alla oggettiva situazione di incertezza politico – sociale del Paese di provenienza*.

In tal senso, il Giudice di prime cure sarebbe in corso di difetto di motivazione, *poiché omette di indicare le circostanze specifiche e personali sulla base delle quali ha ritenuto sussistere in capo all'odierno appellato il diritto alla protezione sussidiaria*.

Su tali premesse, si richiede la riforma della decisione impugnata e il rigetto del ricorso.



4. Si è costituito] chiedendo il rigetto dell'appello.

A tal riguardo egli richiama ed allega una serie di documenti dai quali si dovrebbe trarre la conclusione che la situazione socio – politica in Mali è tutt'altro che in via di pacificazione, come sostenuto dall'appellante.

5. E' intervenuto il Procuratore Generale della Repubblica che, in data 13 gennaio 2016, ha espresso “**parere contrario**” all'accoglimento dell'appello.

All'udienza del 13 settembre 2016 la causa è stata riservata per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

6. Occorre in primo luogo evidenziare che al ricorrente è stata riconosciuta, già dalla Commissione territoriale, la protezione cd. umanitaria di cui all'art. 5 comma 6 del D. Lgs. 286/1998.

A seguito del ricorso presentato dal] per il riconoscimento della protezione internazionale, il Ministero dell'Interno non ha contro-impugnato il provvedimento della Commissione con il quale la “residuale” protezione umanitaria era stata riconosciuta al richiedente, di talché anche in caso di accoglimento del presente appello, tale ultima statuizione rimarrebbe intatta.

7. Il primo motivo di appello contesta che la situazione socio – politica del Mali sia quella rappresentata dal Giudice di prime cure e tale da costituire il presupposto per il riconoscimento della protezione.

Appare utile, al riguardo, illustrare in sintesi le condizioni generali, politiche, economiche e sociali del Mali, Paese di origine dell'appellato.

Situazione socio politica del Mali

Il Mali è uno Stato dell'Africa occidentale, diviso in otto regioni oltre al distretto della capitale, con una popolazione stimata in circa 14 milioni di abitanti, in assoluta maggioranza di religione musulmana sunnita.

Le condizioni di vita del paese sono alquanto precarie, anche dal punto di vista sanitario, con una elevata mortalità infantile e bassa speranza di vita.



I maggiori problemi di sicurezza sono legati al conflitto armato, iniziato intorno al 2010 e tuttora in atto, tra: a) il Governo e la “Piattaforma 14 luglio” (coalizione fra gruppi Tuareg filogovernativi e il “Movimento arabo di autodifesa”) da un lato, e il “Coordinamento dei movimenti degli Azaward (indipendentisti Tuareg, l’Alto Consiglio per l’Unità dell’Azaward e il Movimento Arabo dell’Azaward) dall’altro.

Nel conflitto sono coinvolti anche gruppi islamisti estremisti e la Francia, intervenuta a sostegno delle forze governative e si fonda, oltre che su pretese indipendentistiche, su contrapposizioni tribali ed etniche.

Nel 2015 sono state avviate trattative di pace sfociate nella conclusione di un accordo nel mese di maggio dello scorso anno.

Nel Mali opera una apposita missione di pace dell’ONU, denominata Minusma.

Documenti rilevanti (COI – Country of origin information)¹

I documenti più recenti sulla situazione socio – politica del Mali sono i seguenti.

A. MALI UNHCR OPERATIONAL UPDATE, 1-31 Agosto 2016²

Il rapporto evidenzia la situazione di incertezza sotto il profilo della sicurezza, *con minacce di rescuescenza del conflitto armato, terrorismo, criminalità, violenza interetnica che limita gli aiuti umanitari in zone del nord e del centro. Nel nord, sono segnalate violazioni di diritti umani fondamentali e alcune popolazioni continuano a non avere accesso a servizi pubblici, documentazione, acqua e cibo. Circa 132.336 rifugiati maliani sono ancora nei paesi vicini e 39.182 persone costrette a rifugiarsi in altre zone del Paese aspettano di vedere se le condizioni nell’area di provenienza migliorino per consentire loro di farvi ritorno in condizioni di sicurezza e di dignità*³.

¹ Per le COI si fa riferimento al sito www.refworld.org dell’UNHCR

² UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Mali UNHCR Operational Update, 01 August - 31 August 2016, 31 August 2016, available at: <http://www.refworld.org/docid/57d011934.html> [accessed 26 September 2016]

³ UNHCR operates in a volatile security environment with threats of renewed armed conflict, terrorism, criminality and intercommunity violence affecting humanitarian access in parts of the north and centre. In the north, violations of basic human rights are reported and certain local populations continue to lack access to public services, documentation, water, and food security. Some 134,336 Malian refugees remain in neighbouring countries and 39,182 internally displaced persons in Mali are waiting to see whether conditions in their area of origin improve to enable them to return in safety and dignity.



Sono stati segnalati scontri armati nella regione di Kidal tra forze lealiste ed il gruppo ribelle GATIA fra l'8 ed il 9 agosto.

Il rapporto evidenzia come *il livello di violenza è diminuito dopo tali incidenti ma le tensioni rimangono alte*⁴.

Inoltre, *la minaccia del terrorismo resta una preoccupazione costante nel nord e nel centro del Mali. Le forze di sicurezza nazionali ed internazionali rimangono obiettivo di molti attacchi e il personale civile internazionale è esposto ad un alto rischio di essere sequestrato o preso in ostaggio*⁵.

L'UNHCR segnala inoltre che *la situazione di incertezza sotto il profilo della sicurezza continua a destabilizzare le comunità locali, mette a rischio la protezione di civili, e impedisce alle persone forzate ad abbandonare le loro terre di tornare a casa, minacciando inoltre l'accesso ai già limitati servizi sociali di base. L'insicurezza compromette anche la possibilità di riprendere ogni attività socio – economica cruciale per ricostruire le loro vite. L'accesso a persone in situazioni preoccupanti per la consegna di aiuti umanitari ed assistenza nel nord e nel centro del Mali è diventata una sfida significativa per l'UNHCR. Frequenti attacchi criminali continuano ad essere segnalati sulle strade principali del nord, in particolare sulla Gao-Ansongo-Ménaka e sulla Timbuktu-Goundam*⁶.

B. RAPPORTO DEL SEGRETARIO GENERALE DELL'ONU SULLA SITUAZIONE IN MALI⁷ (31 MAGGIO 2016)

⁴ The level of violence reportedly decreased after these incidents but tensions remained high as both parties reinforced their positions in Kidal region. Ongoing insecurity has complicated efforts to assess humanitarian needs of displaced populations affected by the renewed armed clashes.

⁵ The threat of terrorism remains a serious concern in the north and centre of Mali. National and international security forces remain the target of most attacks, however international civilian personnel are at higher risk of hostage takings or kidnappings

⁶ The volatile security environment continues to destabilize local communities, jeopardize the protection of civilians, and prevent forcibly displaced persons from returning to their homes, while further threatening their access to already limited basic social services. The insecurity also compromises their ability to re-engage in socio-economic activities critical to rebuilding their lives. Access to persons of concern for the delivery of humanitarian protection and assistance in the north and centre of Mali has become a significant challenge for UNHCR and other actors. Frequent criminal attacks continue to be reported on several major routes in the North, particularly on the routes of Gao-Ansongo-Ménaka and Timbuktu-Goundam. In Timbuktu, Gao and Menaka where UNHCR has offices, the working and living conditions are affected by sporadic alerts and an aggravated feeling of insecurity. In addition to this, the rainy season has rendered certain highways difficult for road travel, impeding access to certain zones of intervention.

⁷ UN Security Council, Report of the Secretary-General on the situation in Mali, 31 May 2016, S/2016/498, available at: <http://www.refworld.org/docid/5757b9734.html> [accessed 26 September 2016]



Il rapporto segnala che nel periodo in esame *sono stati registrati alcuni progressi nell'implementazione degli accordi di pace*, ma che tuttavia, *l'intero processo rimane da costruire e molte sfide rimangono da vincere*⁸.

Sono riportati *gravi attacchi contro le forze maliane, francesi e la missione MINUSMA da parte di estremisti e gruppi terroristi*⁹.

Il 21 marzo è stato inoltre perpetrato un attacco di natura terrorista presso l'Hotel Azalai Nord-Sud di Bamako, quartier generale dell'European Union Training Mission in Mali¹⁰.

*Il banditismo armato continua ad essere la minaccia più grave per i civili, rappresentando il 30 per cento di tutti i casi riportati a Gao e Mopti e il 40 per cento a Timbuktu. Estremisti e gruppi terroristici continuano a minacciare ed intimidire i civili nelle regioni del nord e del centro*¹¹.

Sotto il profilo dei diritti umani, la situazione *continua ad essere gravemente preoccupante*, essendo stati documentati *violazioni ed abusi commessi da tutte le parti in conflitto e da gruppi armati e di natura terroristica*¹².

Se per un verso da Agosto 2015 il cessate il fuoco non è stato violato, *la complessiva situazione sotto il profilo della sicurezza si è significativamente deteriorata nell'ultimo anno. Gli attacchi alla sicurezza sono cresciuti d'intensità e per sofisticazione. Gruppi terroristi ed elementi estremisti hanno migliorato il loro modus operandi, con un alto livello di flessibilità che consente loro di adottare velocemente nuove tecniche e tattiche. Tali gruppi hanno talmente migliorato il loro livello da azione da essere capaci di attaccare obiettivi pubblici, come si è visto con l'attacco al Radisson Blu Hotel di Bamako a novembre del 2015. Inoltre, la molteplicità di gruppi armati, particolarmente nel nord, insieme con la complessità e*

⁸ During the period under review, some progress was made in the implementation of the peace agreement. However, overall the process remained behind schedule and many challenges continued to be encountered.

⁹ During the reporting period, complex attacks against the Malian defence and security forces, the French forces and MINUSMA continued to be perpetrated by violent extremist and terrorist groups

¹⁰ On 21 March, an attack was carried out against the Azalai Nord-Sud Hotel in Bamako, the headquarters of the European Union Training Mission in Mali.

¹¹ Armed banditry continued to constitute the most significant threat to civilians, accounting for 30 per cent of all reported incidents in Gao and in Mopti, respectively, and 40 per cent in Timbuktu. Violent extremist and terrorist groups continued to threaten and intimidate civilians, including civil servants and alleged informants of the Malian and international forces, in the central and northern regions.

¹² The human rights situation continued to be of serious concern during the reporting period. MINUSMA documented violations and abuses of human rights and international humanitarian law committed by the Malian defence and security forces, CMA, the Platform and other armed and violent extremist groups.



rapidità con la quale cambiano le relazioni fra gli stessi, rende la situazione particolarmente instabile e gli sviluppi imprevedibili¹³.

Infine, il rapporto segnala l'influenza dello sviluppo regionale sul Mali, così come l'impatto che la situazione del Mali ha avuto sul Sahel e sulle regioni dell'Africa Occidentale. Particolari preoccupazioni sono state espresse per la diffusione della violenza estremista e di gruppi terroristici e i loro collegamenti con le reti criminali. La cooperazione regionale per affrontare la minaccia terrorista è aumentata dopo gli attacchi in Burkina Faso, Costa d'Avorio e a Bamako¹⁴.

C. RAPPORTO SUL TERRORISMO IN MALI 2015 (COUNTRY REPORTS ON TERRORISM 2015 – MALI), Dipartimento di Stato degli Stati Uniti d'America, 2 giugno 2016¹⁵

Il Rapporto sul terrorismo in Mali pubblicato dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti d'America evidenzia che mentre il Governo e i movimenti politici armati del nord hanno iniziato lentamente a mettere in atto l'accordo di pace da ottobre a dicembre, gruppi terroristici hanno aumentato i loro attacchi su tutte le parti dell'accordo, inclusi ex gruppi ribelli con i quali erano alleati. Preoccupazione crescente si registra per le attività terroristiche anche nelle regioni del centro e del sud¹⁶.

Aggiunge che nonostante significativi miglioramenti della sicurezza in alcune parti delle regioni del nord, i gruppi terroristici rimangono attivi, sfruttando la mancanza

¹³ While there have not been any violations of the ceasefire since August 2015, the overall security situation in Mali deteriorated significantly during the past year. Security incidents have increased in intensity and sophistication. Terrorist and violent extremist groups have improved their modus operandi, with a higher level of flexibility that allowed them to quickly adopt new techniques and tactics. These groups have enhanced their capacity to carry out attacks against public targets, as seen in the attack on the Radisson Blu Hotel in Bamako in November 2015 as well as in Ouagadougou and Grand-Bassam, Côte d'Ivoire. In addition, the multiplicity of armed groups, particularly in the north, as well as their complex and rapidly changing relationships, rendered the environment particularly volatile and unpredictable.

¹⁴ Interlocutors highlighted the continued influence of regional developments on Mali, as well as the impact the situation in Mali had on the Sahel and West Africa regions. Particular concerns were expressed about the spread of violent extremist and terrorist groups and their linkages with organized criminal networks. Regional cooperation to address the terrorist threat increased following the attacks in Burkina Faso, Côte d'Ivoire and Bamako.

¹⁵ United States Department of State, Country Reports on Terrorism 2015 - Mali, 2 June 2016, available at: <http://www.refworld.org/docid/57518da313.html>

¹⁶ As the government and northern armed political movements slowly began to implement the peace accord from October to December, terrorist groups increased their attacks on all parties to the accord, including former rebel groups with which they had briefly allied. There was also a growing concern about terrorist activities in the central and southern regions.



di un controllo effettivo da parte del governo. La riduzione delle truppe legate alla riconfigurazione delle operazioni militari francesi si aggiunge alla mancanza di sicurezza. La missione MINUSMA ha indicato in circa il 42% l'incremento di tali attacchi nel periodo da gennaio a novembre, in confronto allo stesso periodo del 2014¹⁷.

D. ANNUAL REPORT AMNESTY INTERNATIONAL 2015-2016¹⁸

Il rapporto segnala che il conflitto armato interno ha perpetuato un clima di insicurezza, particolarmente nel nord, nonostante la firma dell'accordo di pace. Crimini di diritto internazionale e abusi da parte delle forze armate continuano in diverse parti del paese¹⁹.

Nonostante gli sforzi per la pace, alla fine del 2015 gruppi armati controllano ancora Kidal, una delle città più grandi del nord. A novembre, è stato dichiarato lo stato di emergenza sull'intero territorio nazionale dopo l'attacco all'Hotel Radisson di Bamako, esteso fino alla fine di marzo 2016²⁰.

Il rapporto evidenzia che sono ancora 130.000 i rifugiati maliani nei paesi limitrofi e 60.000 quelli all'interno del paese e riporta un generale stato di insicurezza con episodi di abuso perpetrati da gruppi armati, di uso eccessivo della forza, di arresti arbitrari e di impunità

E. CONCLUSIONI

Alla luce di tali elementi, il motivo di appello è infondato.

La situazione socio – politica in Mali è tuttora caratterizzata da estrema instabilità. Se da un lato il processo di pace ha posto le basi per una auspicabile ripresa della convivenza civile, dall'altro tutti gli evidenziati elementi sanciscono che la diffusione di gruppi di natura terrorista e le tensioni politiche ed etniche hanno

¹⁷ Despite significant security improvements in some parts of the northern region, terrorist groups remained active, exploiting the lack of effective governmental control. Troop drawdowns linked to the reconfiguration of French military operations added to the lack of security. IEDs and land mines were used for the majority of attacks against UN peacekeepers. MINUSMA noted an approximate 42 percent increase in such attacks from January to November, compared to the same period in 2014.

¹⁸ <https://www.amnesty.org/en/countries/africa/mali/report-mali/>

¹⁹ The internal armed conflict perpetuated a climate of insecurity, particularly in the north, despite the signing of a peace agreement. Crimes under international law and abuses by armed groups persisted in different parts of the country.

²⁰ At the end of the year, armed groups still controlled Kidal, one of the largest northern cities. In November, a nationwide state of emergency was declared following an attack on the Radisson Hotel in Bamako; it was extended to the end of March 2016.



esacerbato il conflitto e addirittura reso il clima ancora più instabile ed insicuro, e ciò non solo nel nord del Paese, ma nelle regioni del centro e nella capitale Bamako, con un ancor più preoccupante fenomeno di interrelazione fra gruppi di matrice terroristica e criminalità comune che si è estesa all'intera area del Sahel e dell'Africa Occidentale.

8. Con il secondo motivo di appello, l'appellante lamenta:

a) che il Tribunale non ha *richiamato alcun elemento della storia del richiedente e non ha operato alcuna valutazione positiva della genuinità e credibilità delle dichiarazioni rese dallo stesso;*

b) che sotto questo profilo il provvedimento impugnato è viziato da difetto di motivazione;

c) che lo stesso sarebbe viziato da evidente vizio logico di motivazione, giacché il Giudice, negando al richiedente lo status di rifugiato, ha affermato che *non può dirsi che il ricorrente abbia fornito elementi gravi, precisi e concordanti relativi alle proprie vicende personali.*

Il motivo è certamente puntuale laddove evidenza che la situazione generale del Paese d'origine non è di per sé sufficiente per il riconoscimento della protezione internazionale o sussidiaria.

Ai sensi dell'art. 2, lett. g) ed h) del D. Lgs. 251/2007, la protezione sussidiaria spetta al cittadino di un Paese non appartenente all'Unione Europea o apolide che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistano fondati motivi per ritenere che, se tornasse nel Paese d'origine, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno.

Per danno grave (art. 14) deve intendersi: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante; c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

E' evidente che la minaccia alla vita è quella *individuale*, con ciò ponendo la norma la necessità della verifica del nesso fra generale situazione di *violenza indiscriminata* derivante da una *situazione di conflitto interno o internazionale* e la situazione personale del richiedente.



Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità (uniformandosi alla giurisprudenza della CGUE, sentenza 17 febbraio 2009 nel procedimento C-465/07, Elgafajiha) affermato che *in tema di protezione internazionale sussidiaria, il requisito della individualità della minaccia grave alla vita o alla persona di cui all'art. 14, lett. c), del d.lgs. n. 251 del 2007 non è subordinato, in conformità alle indicazioni della Corte di Giustizia UE (sentenza 17 febbraio 2009, in C-465/07), vincolante per il giudice di merito, alla condizione che il richiedente «fornisca la prova che egli è interessato in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale», in quanto la sua esistenza può desumersi anche dal grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, da cui dedurre che il rientro nel Paese d'origine determinerebbe un rischio concreto per la vita del richiedente (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata, secondo cui il requisito della individualità della minaccia doveva essere ritenuto recessivo soltanto in presenza di una situazione generalizzata e conclamata di violenza indiscriminata e di conflitto armato) (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16202 del 30/07/2015, Rv. 636614).*

In altri termini, l'esistenza di una minaccia grave alla vita o alla persona può essere considerata, in via eccezionale, provata qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, valutato dalle autorità nazionali competenti impegnate con una domanda di protezione sussidiaria o dai giudici di uno Stato membro ai quali viene deferita una decisione di rigetto di una tale domanda, raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rientrato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire detta minaccia.

Alla luce di tanto, la descritta situazione di conflitto armato interno, diffuso maggiormente nel nord del Mali ma che interessa tutto il paese, è da considerare tale da generare una situazione di violenza indiscriminata, di fronte alla quale recede l'elemento della specifica *situazione personale*.

Del resto, il ricorrente ha dichiarato di aver abbandonato il suo paese *a causa della guerra* e di essersi recato, prima di arrivare in Italia, in Burkina Faso, Niger e Libia, nonché di temere *molto per la mia incolumità in caso di rientro a casa, a causa della guerra*.

Egli peraltro afferma di provenire da Segou, regione del centro-sud del Mali, posta a metà strada fra la capitale Bamako (situata nel sud del paese) e Mopti.



9. Sotto altro profilo, l'appellante lamenta che il Tribunale non avrebbe operato alcuna valutazione della credibilità del ricorrente.

Neanche sotto tale ultimo profilo il motivo può dirsi fondato.

Quanto alla *credibilità* del ricorrente si osserva.

L'art. 3 comma 5 del D. Lgs. 251/2007 stabilire che *qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l'autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone; d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile. Nel valutare l'attendibilità del minore, si tiene conto anche del suo grado di maturità e di sviluppo personale.*

Orbene, l'appellante genericamente afferma che non è stata valutata la *credibilità* del ricorrente, ma non specifica per quali degli elementi sopra indicati tale credibilità della risultare minata.

Questa Corte deve, a tal proposito, osservare che le dichiarazioni rese dal ricorrente appaiono coerenti e plausibili, giacché sia dinanzi alla Commissione che dinanzi al Tribunale egli ha affermato di essere stato costretto ad abbandonare il paese d'origine a causa della situazione bellica che ha determinato una generale situazione di pericolo con conseguenti *difficoltà di sopravvivenza*.

Del resto, anche la Commissione – riconoscendo al richiedente la protezione umanitaria – aveva ritenuto le sue dichiarazioni *plausibili e coerenti*.

Sotto il profilo della tempestività, il richiedente ha fatto ingresso in Italia il 13 ottobre 2013 ed è stato sentito dinanzi alla Commissione il 18 febbraio 2014.

Gli unici riscontri possibili riguardano la situazione generale del Paese d'origine e sotto tale profilo il racconto può essere considerato attendibile.



10. Da ultimo, l'appellante lamenta che il Tribunale sarebbe inoltre incorso in contraddizione giacché, negando lo status di rifugiato, ha affermato che *non può dirsi che il ricorrente abbia fornito elementi gravi, precisi e concordanti relativi alle proprie vicende personali.*

Contraddizione che, tuttavia, non si rileva.

Il Tribunale ha affermato che il ricorrente non ha fornito elementi gravi, precisi e concordanti relativi alle proprie vicende personali, sulla base dei quali *fondare argomentazioni presuntive quanto alla pregressa sussistenza di atti di persecuzione o di gravi danni alla persona*, non avendo allegato e dedotto alcuno dei suddetti elementi individualizzanti.

La valutazione, tuttavia, è relativa ai presupposti del riconoscimento dello status di rifugiato, che differiscono da quelli per il riconoscimento della protezione sussidiaria.

In particolare, il Giudice di prime cure ha escluso che nella stessa prospettazione del ricorrente possano individuarsi gli elementi che rappresentano *il fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica* che, alla stregua dell'art. 2 lett. e) del D. Lgs. n. 251/2007, costituiscono il presupposto per il riconoscimento dello status di rifugiato.

Pur tuttavia, le stesse vicende personali che non integrano un fondato timore di persecuzione, possono ancora integrare gli estremi della minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale, come è nel caso di specie.

11. Consegua a tanto il rigetto dell'appello e la conferma dell'impugnato provvedimento.

Le spese del presente grado di giudizio rimangono integralmente compensate fra le parti, considerando: a) che la domanda principale di riconoscimento del diritto di asilo politico ex art.11 D.lgs. n.251/07 sia stata respinta e che in questa sede sia stata accolta soltanto la domanda azionata in subordinata ed intesa al riconoscimento della protezione internazionale sussidiaria; b) che, ad avviso della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass.civ. Sez. U, Sentenza n. 27310 del 17/11/2008), in tema di accertamento del diritto ad ottenere una misura di protezione internazionale, il giudice deve svolgere un ruolo attivo nell'istruzione della domanda, disancorato dal



principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario e libero da preclusioni o impedimenti processuali, oltre che fondato sulla possibilità di assumere informazioni ed acquisire tutta la documentazione necessaria, sicché “deve ravvisarsi un dovere di cooperazione del giudice nell'accertamento dei fatti rilevanti ai fini del riconoscimento dello "status" di rifugiato e una maggiore ampiezza dei suoi poteri istruttori officiosi, peraltro derivanti anche dall'adozione del rito camerale, applicabile in questi procedimenti”; c) che, quindi, sia rimessa all’iniziativa del giudice l’acquisizione del materiale probatorio attingendo le opportune informazioni e recuperando la necessarie documentazione da fonti individuate dallo stesso giudice, così sopperendo ad eventuali inerzie palesate o difficoltà incontrate dalle parti nell’accesso ai dati ed ai documenti da valorizzare in funzione delle rispettive posizioni processuali; d) che, proprio in ragione della natura dell’accertamento da operarsi nel giudizio, sia le informazioni utili ai fini della decisione, sia le fonti da cui attingere le stesse siano soggette a continue e imprevedibili modificazioni ed aggiornamenti, con la conseguenza che l’esito del giudizio dipenda, in definitiva, piuttosto che dalla diligenza e dall’attività delle parti, da fattori da queste ultime non controllabili a priori e mutevoli nel corso del processo, al pari degli orientamenti della giurisprudenza rispetto alle questioni qualificanti la fattispecie, spesso connotate dal carattere della novità.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sull’appello proposto con atto depositato il 7 ottobre 2015 dal **MINISTERO DELL’INTERNO**, in persona del Ministro in carica, e dalla **COMMISSIONE TERRIRORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI CROTONE**, in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti di _____, avverso l’ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. resa dal Tribunale di POTENZA n. 10408/2015 depositata il 19 agosto 2015, così dispone:

- a) rigetta l’appello;
- b) compensa integralmente fra le parti le spese di lite.

Così deciso in Potenza nella Camera di Consiglio del 27 settembre 2016.

Il Cons. estensore

Dr. Cataldo C. Collazzo

Il Presidente

Dr. Ettore Nesti

